

Norme & Tributi

Remunerazioni ai vertici delle quotate sottoposte al voto dell'assemblea

TESTO UNICO FINANZA

In caso di esito negativo si deve adottare la politica approvata più di recente

Per i consulenti in materia di voto l'onere di una relazione annuale

Angelo Busani

Sulla Gazzetta Ufficiale 134 del 10 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 49 del 10 maggio 2019, preordinato a recepire nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva (Ue) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/Ue (Shareholders' Rights Directive o Shrd) in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il decreto affronta argomenti eterogenei: in particolare, modifica l'articolo 2391 bis del Codice civile, in tema di operazioni con parti correlate, specificando il contenuto che deve avere la regolamentazione Consob in materia; modifica il Tuf (il Testo unico delle leggi in materia finanziaria, il Dlgs 58/1998) in tema di identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; modifica il Tuf in tema di politica di remunerazione; modifica il Tuf al fine di consentire alle società emittenti di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Politica di remunerazione

Viene anzitutto modificato il Tuf in merito alla relazione sulla politica di remunerazione degli amministratori e dei manager di società quotate, le quali mettono a

disposizione del pubblico prima dell'assemblea di bilancio una relazione sulla remunerazione articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione degli esponenti aziendali: al riguardo, è stato ampliato il perimetro dei soggetti rilevanti, includendovi i componenti degli organi di controllo. La seconda sezione illustra le voci che compongono la remunerazione di ciascun componente degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e, in forma aggregata, dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La politica di remunerazione è sottoposta al voto dei soci; nel recepimento della direttiva, è stata modificata la natura del voto dei soci sulla prima sezione della relazione, prevedendo che tale voto abbia natura vincolante, in linea con quanto già disposto dalla discipli-

na speciale applicabile alle banche e alle assicurazioni. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

L'assemblea delibera anche sulla seconda sezione della relazione: in tal caso la natura del voto è rimasta non vincolante, fatte salve le diverse previsioni applicabili a banche e assicurazioni, ma l'esito deve essere reso noto al pubblico dalla società.

La periodicità del voto sulla politica, che il vigente articolo 123-ter del Tuf prevede su base annuale, viene resa coerente con la durata della politica stessa, entro il limite di tre anni. Un nuovo voto dei soci è peraltro richiesto in caso di modifiche della politica.

Consulenti in materia di voto

In capo ai consulenti in materia di voto è prevista la pubblicazione annuale di una relazione con informazioni sulle caratteristiche essenziali delle metodologie e delle fonti informative utilizzate nell'elaborazione di ricerche, consigli e raccomandazioni di voto e sulle procedure per garantire la qualità delle ricerche. La relazione contiene anche una descrizione delle modalità con cui si tiene conto delle specificità di ciascun mercato e delle politiche di voto applicate per ciascuno di essi. Inoltre, devono essere descritte le prassi di dialogo con gli emittenti oggetto delle ricerche, dei consigli o delle raccomandazioni di voto o con altri stakeholder e le politiche di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. La relazione illustra, infine, se il consulente in materia di voto aderisca a un codice di comportamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Destituibile il notaio che non versa le imposte all'erario

CORTE COSTITUZIONALE

La sanzione «automatica» alla terza violazione è lecita per gli interessi in gioco

Adriano Pischetola

Non è fondata la questione della legittimità costituzionale della previsione contenuta nella legge notarile (articolo 147, comma 2 della legge 89/13), dove è stabilito che la destituzione, quale sanzione disciplinare, è «sempre» applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per aver posto in essere una condotta sanzionabile in base all'articolo 147, contravviene nuovamente alle prescrizioni della norma nei dieci anni successivi all'ultima violazione.

In particolare, tale previsione non può essere oggetto di censura sul piano della legittimità costituzionale neppure se la sua applicazione possa confliggere con altra previsione della medesima legge (articolo 144) per cui, se ricorrono circostanze attenuanti o risulti che il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o abbia riparato interamente il danno prodotto, è sostituita la sanzione della sospensione alla destituzione.

Questo quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 133 emessa il 17 aprile 2019 e depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.

La fattispecie riguarda un notaio che era già stato per due volte ritenuto responsabile - nel 2012 e nel 2013 - dell'illegittimo previsto dall'articolo 147, comma 1 della legge 89/13, per non avere versato all'erario le somme corrisposte dai

clienti per la registrazione e la trascrizione degli atti rogati. Nel primo caso gli era stata inflitta la sanzione della sospensione per la durata di due mesi, e nel secondo caso quella della sospensione per la durata di un anno.

Nel 2015 la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.) aveva ritenuto nuovamente responsabile il notaio per altre condotte integranti l'illegittimo disciplinare di cui all'articolo 147, la stessa Commissione aveva applicato il comma 2 della disposizione e quindi aveva irrogato la sanzione della destituzione del notaio stesso, in quanto l'ulteriore violazione risultava perpetrata nei dieci anni successivi all'ultima già posta in essere.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Cassazione, dopo che il ricorso del notaio era già stato respinto dalla Corte d'appello, in ragione del fatto che la sanzione della destituzione sarebbe «prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto», dando vita ad una sorta di «automatismo sanzionatorio», comportando l'inapplicabilità di una possibile «graduazione» proporzionale della sanzione, e quindi un presumibile contrasto della norma con il principio di eguaglianza.

Ma la Consulta ha spazzato via tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Non c'è contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto, nella fattispecie, la recidività del notaio incolpato, connessa con la particolare rilevanza degli interessi «della circolazione dei beni giuridici», affidati alla professionalità e autorevolezza del ruolo e della funzione notarile, richiede l'applicazione della sanzione massima della destituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVISTI I LIMITI

Identificazione sopra lo 0,5% del capitale sociale

Angelo Busani

La società ha più tempo per le risposte alle domande sull'Odg dell'assemblea

La direttiva (Ue) 2017/828 ha introdotto il diritto delle società emittenti a identificare in qualsiasi momento i loro azionisti ma consente agli Stati membri di limitare l'identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione minima di capitale, da definire in misura non superiore allo 0,5 per cento (ferma restando la possibilità per i soci di negare il proprio consenso

a essere identificati: cosiddetto diritto di opt-out del socio).

Il decreto legislativo 49/2019 limita l'identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; al di sotto di tale soglia, dunque, non sussiste in capo agli emittenti un diritto di identificare i propri azionisti.

Peralto, la disciplina non preclude ad alcun azionista al di sotto dello 0,5 per cento del capitale, qualora fosse nel suo interesse, di farsi conoscere dall'emittente stabilendo di sua iniziativa un contatto per instaurare un dialogo diretto.

Domande prima dell'assemblea

Per migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'assemblea (e di ottenere una risposta alle domande presentate) la nuova normativa consente alle società di disporre di più tempo per rispondere a tali domande.

In particolare, la presentazione delle domande da parte degli azionisti prima dell'assemblea potrà avvenire fino a cinque giorni prima dell'assemblea e, in tal caso, la società fornisce risposta al più tardi durante l'assemblea. Qualora inve-

ce l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca prima dell'assemblea una risposta alle domande pervenute, fino al termine anticipato della record date (e cioè il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea), la società emittente dovrà fornire le risposte almeno due giorni prima dell'adunanza dei soci sul proprio sito internet e l'attestazione della titolarità delle azioni potrà essere fornita dai soci successivamente al termine per l'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date.

Disclosure e «disimpegno»

Gli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e i gestori di attivi devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'adozione di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate o, in caso contrario, in merito alle motivazioni circa la mancata adozione della stessa (approccio comply or explain). La politica di impegno descrive le modalità con cui tali soggetti monitorano le società su questioni rilevanti, tra cui strategia, risultati finanziari e non, rischi e struttura del capitale.

—A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

CONVEGNO NAZIONALE TRENTO 2019

1984 35 ANNI LAPET 2019

Camera di Commercio Sala Calepini via Calepina n.13 - 2p.

21 GIUGNO ore 09,00

35 anni Lapet

UNA STORIA DA PROTAGONISTI

Interventi

1984/2019 Storia della professione
Roberto Falcone
Presidente nazionale Lapet

Deontologia del tributarista: Change Management
Giovanna Restucci
Segretario nazionale Lapet

Saluti
Ezio Tressanti
Delegato regionale Lapet Trentino Alto Adige

Relatore
Isa: saranno davvero affidabili?
Riccardo Bizzarri
Centro studi Lapet

Modera
Patrizia Montermini
Presidente provinciale Lapet Trento

www.iltributarista.it
Per informazioni: Telefono 06 6371274 - Fax 06 39638983 - Email info@iltributarista.it
La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di credito formativo ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In collaborazione con:

Più welfare per le famiglie

Dal Centro studi Lapet le linee guida a disposizione del Legislatore

Alla luce dell'attuale dibattito politico in materia di sostegno alla famiglia, la Lapet torna a suggerire l'introduzione del fattore famiglia nel sistema di tassazione dei redditi. Il centro studi Lapet, pertanto, sulla base delle ricerche già avviate dal 2011 (vedi articoli pubblicati su questo giornale e documenti sul sito www.iltributarista.it), ha inteso produrre nuove linee guida generali da mettere, ancora una volta, a disposizione del legislatore, presso le sedi istituzionali opportune. Qui di seguito riportiamo uno stralcio del documento relativo alla proposta di modifica del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Tuir) al fine di introdurre il fattore famiglia: "L'ordinamento tributario italiano aveva già riconosciuto l'unitarietà della famiglia come autonomo centro di imputazione dei redditi, in questo senso, infatti, si esprimeva l'art. 4, d.p.r. 597/1973, il quale imponeva l'imputazione in capo al capofamiglia dei redditi prodotti dalla moglie non legalmente ed effettivamente separata e dai figli minori conviventi. La Corte Costituzionale, con sentenza del 15 luglio 1976, n. 179, ha accertato il contrasto del sistema sopra descritto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, pertanto ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Ora, ad oltre quarant'anni dall'origine del sistema di tassazione familiare, si rende necessario ripensare agli strumenti di sostegno al reddito della famiglia, anche al fine di invertire la tendenza alla denatalità e di prevenire comportamenti elusivi dei contribuenti. La proposta che segue consiste nell'introdurre strumenti mediante i quali riconoscere la riduzione della capacità contributiva che avviene nell'ambito dei nuclei familiari, pertanto il tema è esatta-

mente opposto a quello affrontato negli anni Settanta, quando si riteneva che la coesistenza di redditi nel medesimo nucleo familiare accrescesse la capacità contributiva della famiglia nel suo complesso. Lo strumento mediante il quale contrastare la riduzione della capacità contributiva nell'ambito della famiglia, prevenire i comportamenti elusivi e tentare di invertire la tendenza alla denatalità, viene individuato nel fattore famiglia. Al fine di realizzare un sistema di tassazione coerente con la riduzione della capacità contributiva all'interno del nucleo familiare, il fattore famiglia prevede una scala di coefficienti da applicare al reddito familiare complessivo. Il risultato dovrà poi essere assoggettato alle aliquote progressive previste dalla disciplina Irpef. In questo modo il fattore famiglia consente di ridurre la pressione fiscale sui redditi prodotti nell'ambito della famiglia, i quali non superino, complessivamente, un limite predeterminato dalla norma. Il predetto limite si rende necessario per evitare situazioni di regressività dell'imposizione, vale a dire per evitare che dal beneficio traggano vantaggio anche nuclei familiari che non subiscono una riduzione della capacità contributiva. Il fattore famiglia dovrebbe tenere in considerazione il numero dei familiari a carico, e dovrebbe prevedere maggiori vantaggi qualora nella famiglia siano comprese persone anziane e persone affette da disabilità. La nozione di familiare a carico dovrebbe essere redatta generalizzando gli effetti delle diverse fattispecie, le più frequenti delle quali sono: figli a carico (minori, maggiorenni studenti, disoccupati); genitori a carico dei figli (disoccupati ed esodati non ancora

pensionati), non a carico perché in possesso di redditi determinati su base catastale, di redditi soggetti a ritenuta o di redditi esenti (es. compensi sportivi). Inoltre, il fattore famiglia consentirà di superare il meccanismo di detrazione per familiari a carico che contraddistingue il sistema Irpef, il quale si è rivelato, nel tempo, oltremodo complesso e farraginoso. Il fattore famiglia consentirà, pertanto, una significativa semplificazione nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nel calcolo dell'imposta. Il reddito imponibile della famiglia sarà determinato moltiplicando il reddito lordo dei componenti la famiglia - coniugi o figure equiparate dalla legislazione civilistica e fiscale - per i coefficienti che saranno determinati in funzione dell'agevolazione che si intende garantire al nucleo familiare. L'agevolazione non verrà concessa ad ogni nucleo familiare ma sarà contenuta entro una soglia di reddito predeterminata, ciò al fine di evitare effetti regressivi dell'imposizione con i conseguenti rischi di illegittimità costituzionale. Si propone che la soglia limite per beneficiare dell'agevolazione sia fissata intorno a euro 50.000 e comunque non superiore ad euro 60.000. Infine, non può tacersi il problema del patrimonio familiare, la cui considerazione ai fini del calcolo del fattore famiglia deve essere proporzionata agli effetti che si intendono raggiungere. In questo senso appare proporzionato, ragionevole e coerente con gli obiettivi della riforma escludere dal beneficio fiscale i grandi patrimoni, tuttavia, d'altra parte, il possesso di un patrimonio non può essere penalizzato fino al punto di scoraggiare il risparmio, in violazione dell'art. 47 Costituzione".

Scarica l'App Lapet

Available on the Google play | Available on the iPhone App Store

Seguici su

Facebook Twitter LinkedIn

A cura dell'Ufficio Stampa **Lucia Basile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente riconosciuta
Sede nazionale:
Via Sergio I 32 - 00165 Roma
Tel. 06 63 71 274 - Fax 06 39 63 89 83
www.iltributarista.it - info@iltributarista.it

Partner informatico

sesamo software
www.sesamoweb.it